



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23091

Data: 22/01/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 21/01/2024 relativo all'incontro (23178) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Intercable Arena Bruneck - Brunico - Brunico (BZ) il 21/01/2024 tra HC Pustertal Junior U19 (620) e HC Eppan Appiano U19 (150).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Squalifica per 2** giornate inflitta all'atleta **Fauster Elias** (n. tessera 75535) della società HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica 620 per violazione degli artt. 15.1 e 9.3.3 del Codice delle penalità.

**Squalifica per 1** giornate inflitta all'atleta **Galimberti Gabriel** (n. tessera 81201) della società AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica 150 per violazione dell'art. 15.2 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

**Fauster Elias** (n. tessera 75535)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 50.59, il predetto giocatore avviava un alterco con un avversario (GALIMBERTI Gabriel), colpendo quest'ultimo con diversi pugni ed insisteva nel proseguire la rissa nonostante gli fosse stato intimato più volte di fermarsi. La condotta aggressiva cessava soltanto grazie all'intervento dei linesman.

Veniva così punito con una penalità maggiore (5') più penalità di partita di attiva condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

L'arbitro fa presente che nessuno dei due giocatori sanzionati ha riportato conseguenze lesive.

Ciò premesso, la condotta violenta e reiterata posta in essere dal predetto giocatore, proseguita nonostante i ripetuti richiami verbali da parte del direttore di gara e terminata soltanto grazie all'intervento fisico da parte dei *linesman*, impone l'adozione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.

**Galimberti Gabriel** (n. tessera 81201)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 50.59, il predetto giocatore, aggredito con diversi pugni da un avversario (FAUSTER Elias), reagiva nel tentativo di difendersi, sferrando, a propria volta, una sequenza di pugni all'avversario.

Veniva così punito con una penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

L'arbitro fa presente che nessuno dei due giocatori sanzionati ha riportato conseguenze lesive.

Ciò premesso, pur avendo subito un'ingiusta aggressione, il predetto giocatore non può andare esente da responsabilità disciplinare, avendo ecceduto nella condotta reattiva, attraverso un'azione violenta non giustificabile e ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Stagione sportiva **2023-2024**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica (620).

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi